

Facoltà di Teologia di Lugano

Disposizioni per l'assegnazione di borse di studio

Disposizioni approvate dal Consiglio di Facoltà in data 26.03.2025

Titolo I - Principi

Art. 1 Scopo

1. Qualora non siano accessibili altre misure di sostegno finanziario, la Facoltà di Teologia di Lugano (di seguito semplicemente "FTL"), affiliata all'Università della Svizzera Italiana, si impegna a sostenere, nei limiti delle sue disponibilità, i propri studenti meritevoli e che versano in una situazione di difficoltà economica attraverso l'assegnazione di borse di studio (cfr. art. 2).
2. Le presenti Disposizioni stabiliscono le condizioni, la procedura e le modalità di assegnazione dei sostegni finanziari in parola.
3. Nel testo i nomi declinati al maschile o maschile plurale sono comprensivi di tutti i generi.

Art. 2 Campo di applicazione e condizioni di assegnazione

1. Le borse di studio possono essere assegnate agli studenti della FTL che adempiano cumulativamente le seguenti condizioni:
 - sono ammessi a un programma di studio offerto dalla FTL;
 - versano in una comprovata difficoltà economica tale da pregiudicare lo svolgimento degli studi;
 - sulla base di un giudizio sommario, essi dispongono di buone possibilità di condurre e/o di completare gli studi universitari rispettando i tempi e i modi prefissati.
2. Eccezionalmente, alle persone che non sono ammesse a un programma di studio offerto dalla FTL, ma che seguono alcune lezioni quali uditori, può essere offerta, su richiesta, una borsa di studio a copertura del costo dell'iscrizione come uditore. La relativa richiesta è soggetta alla procedura di cui agli artt. 6 e seguenti.

Titolo II – Borse di studio

Art. 3 Borsa di studio

1. La FTL sostiene i propri studenti mediante le borse di studio.
2. Le borse di studio sono di regola destinate alla copertura (totale o parziale) della tassa accademica semestrale. Soltanto in casi eccezionali, la cui particolare gravità sia comprovata dalla Commissione per l'assegnazione delle borse di studio, queste possono coprire anche le spese di sostentamento dello studente (vitto, alloggio, assicurazione malattia, ecc.).
3. L'erogazione di borse di studio viene determinata in funzione della richiesta formulata dallo studente medesimo, in base al merito e alla gravità della situazione di difficoltà economica in cui versa lo stesso.

	4. L'erogazione di borse di studio, come pure di eventuali rinnovi, è determinata dalle disponibilità finanziarie della FTL, ovvero fino ad esaurimento dei fondi destinati alle borse di studio.
Art. 4 Copertura e durata	1. Le borse di studio vengono riconosciute fino a un massimo della copertura totale delle tasse accademiche semestrali. 2. Soltanto in casi eccezionali di comprovata gravità, le borse di studio possono coprire anche le spese di sostentamento dello studente. Il relativo importo viene definito dalla Commissione per l'assegnazione delle borse di studio (cfr. art. 8) in base alla richiesta formulata dallo studente e alla disponibilità dei fondi della FTL. 3. Le borse di studio sono riconosciute per la durata massima di 1 anno. Successivamente, lo studente può presentare una richiesta di rinnovo, conformemente all'art. 6.
Art. 5 Modalità di erogazione	1. Di regola, la borsa di studio compensa direttamente la tassa semestrale. 2. Qualora la borsa di studio sia destinata (totalmente o parzialmente) alla copertura delle spese di sostentamento, essa viene versata direttamente allo studente. 3. In casi eccezionali, nei quali l'accessibilità al sostegno finanziario offerto dalla FTL emerga solo dopo che lo studente ha già provveduto al pagamento della tassa semestrale, è possibile prevedere la restituzione della tassa in parola.
Titolo III – Procedura di assegnazione	
Art. 6 Modalità di richiesta o di rinnovo	1. La richiesta di assegnazione di una borsa di studio deve essere inoltrata dallo studente all'indirizzo: bds.ftl@usi.ch. 2. La richiesta viene completata tramite la compilazione di un apposito formulario. 3. La richiesta deve essere inoltrata rispettando le scadenze pubblicate sul sito della FTL. 4. La richiesta deve rispettare eventuali disposizioni particolari relative al programma di studio a cui si è ammessi. 5. La richiesta di rinnovo segue le regole relative alla procedura di assegnazione (artt. 6 e seguenti). Il rinnovo della borsa di studio non è garantito.
Art. 7 Valutazione	Il personale amministrativo competente riceve la richiesta, predispone il relativo dossier ed elabora una proposta di decisione all'attenzione della Commissione (cfr. art. 8).
Art. 8 Commissione per l'assegnazione: composizione	1. La Commissione per l'assegnazione delle borse di studio è composta dai seguenti membri: • Rettore, che la presiede; • Decano; • Un membro designato dall'USI; • Segretario Generale. 2. Un rappresentante del personale amministrativo partecipa alle sedute della Commissione senza diritto di voto in qualità di verbalizzatore. 3. In caso di impossibilità a partecipare in presenza, i membri della Commissione possono partecipare alle riunioni a distanza, utilizzando mezzi di comunicazione online idonei a garantire la partecipazione effettiva e la trasparenza delle decisioni.
Art. 9 Decisione di assegnazione	1. La Commissione valuta la richiesta e decide a maggioranza semplice, ritenuto l'obbligo di partecipazione e di voto di tutti i membri. 2. In caso di impossibilità di pervenire alla maggioranza, è decisivo il voto del Rettore. 3. Nell'adozione della decisione, la Commissione osserva i seguenti principi: • parità di trattamento; • proporzionalità; • divieto di arbitrio.

	4. La decisione viene adottata e comunicata al richiedente in forma scritta dal personale amministrativo competente. 5. La decisione della Commissione è insindacabile.
Art. 10 Obblighi del borsista	1. Il borsista si impegna a: • seguire con profitto le lezioni e sostenere i relativi esami; • comunicare tempestivamente eventuali variazioni alle sue condizioni personali e di studio. 2. Il borsista, qualora richiesto, si impegna a dedicare 2 ore settimanali a supporto del corpo docente o delle segreterie della FTL, compatibilmente con i suoi impegni accademici.
Art. 11 Decisione di revoca	1. La Commissione può decidere di revocare immediatamente il sostegno finanziario assegnato allo studente in caso di inadempienza di uno o più degli obblighi di cui all'art. 10 e per eventuali altri gravi motivi. 2. In caso di revoca della borsa di studio per rinuncia agli studi, congedo o violazione degli obblighi del borsista (cfr. art.10), la borsa di studio potrà essere riallocata ad altri candidati secondo le necessità.
Titolo IV – Disposizioni finali	
Art. 12 Trasparenza	Il Rettore informa il Consiglio di Facoltà almeno una volta all'anno sul lavoro della Commissione, nello specifico relativamente all'ammontare di borse di studio erogate e il numero di studenti sostenuti.
Art. 13 Entrata in vigore	Le presenti Disposizioni entrano in vigore con l'approvazione del Consiglio di Facoltà in data 26.03.2025.
